GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE CONNESSE ALLE PROCEDURE OGGETTO DELLA CONVENZIONE – ART. 21 COMMA 4 DELLA CONVENZIONE

Le Parti tratteranno, ciascuno per ogni attività e compito assegnati, in qualità di autonomi Titolari, i dati di persone fisiche connesse alle procedure di gara e di affidamento forniti dai concorrenti alla gara (di seguito Interessati). Qui di seguito sono riportate le disposizioni che le parti hanno disciplinato per assicurare un corretto trattamento dei dati, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo 679/2016, anche GDPR, e D. Lgs 196/2003 e ss.mm.).

1.Obblighi delle Parti

1.1

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche "Regolamento UE 679/2016" o "GDPR") in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano ai sensi dell'art. 13 GDPR di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa i diritti, le modalità, le finalità e le basi giuridiche relative ai trattamenti di dati personali svolti nell'ambito di esecuzione del presente Protocollo.

1.2

Le Parti intendono, a tal riguardo, disciplinare con il presente Protocollo le rispettive responsabilità e la ripartizione dei compiti di ciascuno nell'ambito dei diversi tipi di trattamento dei quali ognuna detiene una titolarità autonoma. La ripartizione dei compiti riguarda, tra le altre, in particolar modo lo svolgimento delle seguenti attività: la predisposizione delle informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, la presa in carico dei diritti degli interessati, la gestione delle violazioni, le nomine di responsabili del trattamento nonché la gestione dei dati nelle diverse fasi della raccolta, conservazione e cancellazione nonché della loro tenuta in sicurezza.

1.3

Le finalità del trattamento sono legate all'esecuzione dei compiti affidati alle Parti per mezzo della Convenzione, consistenti nell'attuare, in ogni fase, le procedure di gara e di affidamento per i Comuni aderenti, volte alla stipula e all'esecuzione successiva del contratto di gara.

Nella tabella allegata al presente Protocollo (All. n. 1 – Tabella tipologie di trattamento) sono riportate le attività e le tipologie di trattamento che vengono effettuate da ciascun Titolare in qualità di autonomo titolare, con la specifica delle categorie di dati trattati. L'allegato n. 1 – Tabella tipologie di trattamento pertanto individua anche i compiti e dunque i limiti di competenza di ognuno nell'ambito del trattamento dei dati.

1.4

Gli interessati sono tutti quei soggetti i cui dati sono comunicati ad una delle Parti e/o direttamente alla C.U.C. con il fine di partecipare ad una procedura di gara.

Con riferimento alla categoria di dati personali trattati, come riportato nella tabella allegata, essi sono di tipo comune (tra i quali nome, cognome, domicilio, dati di contatto, codice fiscale/partita iva ecc) e dati di tipo giudiziale (casellario).

1.5

I Titolari, nello svolgimento delle attività di cui alla Convenzione e al presente Protocollo, si impegnano a:

a) trattare i dati personali degli Interessati esclusivamente per le finalità previste dal presente documento, con espresso divieto di utilizzarli per altre finalità;

- b) trattare i dati personali nel rispetto dei **principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 del GDPR** e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ed assicurare che le informazioni e i dati raccolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte;
- c) mettere in sicurezza i dati personali trattati relativamente alle finalità sopra indicate attraverso misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza del trattamento adeguato ai sensi dell'art. 32 del GDPR nel rispetto del principio di responsabilizzazione (cd. accountability), che evitino ad esempio il rischio di perdita, accesso non autorizzato, modifica non autorizzata, uso e diffusione illeciti degli stessi;
- d) prevedere **procedure di verifica e di valutazione periodica** delle attività di trattamento e dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza dei dati e del trattamento;
- e) acquisire, ognuno per quanto concerne il proprio ambito di competenza, i dati personali degli Interessati previa comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR: il Titolare che ha raccolto per primo il dato del soggetto interessato dovrà pertanto fornire a quest'ultimo anche la relativa informativa. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti in via esclusiva dal Titolare che per dette azioni è competente;
- f) individuare i possibili rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche connessi al trattamento dei dati, effettuando una valutazione che tenga conto dell'origine, della natura, della probabilità di verificazione e delle diverse gravità di rischio ed individuando le migliori prassi per attenuare o minimizzare lo stesso, anche attraverso l'ausilio di codici di condotta e/o di certificazioni approvate, ovvero di linee guida elaborate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati e da Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- g) tenere un Registro delle attività di trattamento creato da ciascun Titolare che dovrà essere messo a disposizione, qualora strettamente necessario, anche degli altri;
- h) condividere, utilizzando idonei strumenti ed efficaci misure di sicurezza e rispettando il principio di necessità e minimizzazione, le informazioni e i dati relativi agli Interessati al solo fine di adempiere a quanto prescritto dalla Convenzione;
- i) controllare che le persone autorizzate a trattare i dati personali che operano sotto la diretta autorità di ciascun Titolare si impegnino a rispettare la riservatezza delle informazioni ricevute o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza; ricevano precise istruzioni e la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; seguano pedissequamente le istruzioni impartite dal rispettivo Titolare in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento da questi individuati;
- j) cooperare con l'Autorità di controllo, mettendo a disposizione i registri delle attività di trattamento e documentazione necessaria laddove richiesto.

1.6

Ciascun Titolare risponde in via autonoma ed esclusiva per il danno cagionato dal proprio trattamento che violi la normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali, nonché se ha agito in modo difforme o contrario alle prescrizioni contenute nel presente protocollo e nella Convenzione. Ciascun Titolare garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da essa effettuati (Art. 6, 9 e 10 del GDPR), compresi quelli effettuati nell'ambito della responsabilità congiunta.

1.7

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del GDPR, i Titolari adottano misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato (es. misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi), nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza i singoli Titolari devono tenere conto dei rischi connessi ai dati personali in caso di perdita, distruzione, modifica non autorizzata, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale, accesso illecito. I Titolari si impegnano a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati, onerandosi di formare adeguatamente il personale che potrà accedere – a vario titolo – ai dati trattati per le attività previste in Convenzione.

1.8

In caso di trattamenti comuni che possano comportare dei rischi per le libertà ed i diritti delle persone, i Titolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi al trattamento e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali, con la messa in atto di una valutazione di impatto (Dpia) ai sensi dell'art. 35 GDPR, chiedendo altresì opportuno parere ai reciproci Dpo. In ogni caso le Parti si obbligano a cooperare al fine del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di protezione dei dati e a tal fine si impegnano a scambiarsi vicendevolmente le informazioni necessarie a tale scopo per adempiere a tali obblighi anche singolarmente.

1.9

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali con l'ausilio di mezzi elettronici e telematici e/o su supporti cartacei per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati conservati al fine di cancellare quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di archiviazione e conservazione.

1.10

Indipendentemente dalle disposizioni del presente Protocollo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento. I Titolari dovranno pertanto fornirsi reciprocamente e tempestivamente le informazioni necessarie relative alle rispettive sfere di competenza in modo da garantire il rispetto degli obblighi nei confronti dell'Interessato da parte del Titolare competente. In particolare, per quanto riguarda la rettifica delle informazioni, i Titolari si informano reciprocamente ed in modo completo e immediato di eventuali errori o irregolarità nelle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui sono venute a conoscenza durante l'esame delle attività di trattamento, provvedendo alla tempestiva rettifica. Per quanto riguarda il diritto di cancellazione dei dati esercitato legittimamente da parte dell'Interessato, i Titolari si informano reciprocamente e provvedono tutti, laddove previsto ex lege, alla cancellazione. Tra tutti i Titolari si garantisce piena collaborazione e la tempestiva comunicazione in caso di richiesta e azione da parte dell'interessato.

1.11

I Titolari si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti con gli interessati. Ciascun Titolare informa immediatamente l'altro qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione.

1.12

Qualora una parte intenda avvalersi di responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR, dovrà sottoscrivere con essi, unitamente al contratto, anche la relativa nomina, previa verifica della sussistenza delle garanzie e i requisiti necessari per ottemperare agli obblighi che la normativa attribuisce al responsabile esterno del trattamento. Le Parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi aggiunta e/o sostituzione di responsabili del trattamento, garantendo al contempo di individuare solamente fornitori competenti che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e le disposizioni del presente Protocollo.

1.13

Le Parti si impegnano a notificare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali l'eventuale violazione dei dati personali (cd. data breach) di propria competenza, senza ingiustificato ritardo, ed entro 72 ore decorrenti dal momento in cui il singolo Titolare ne sia venuto a conoscenza. Nell'ambito del presente documento, le Parti hanno l'obbligo altresì di comunicare tramite PEC entro e non oltre 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza eventuali violazioni che possano coinvolgere gli altri Titolari del trattamento nell'ambito del presente Protocollo e di adottare immediate misure di mitigazione del danno. Successivamente le Parti coinvolte, nell'ambito delle reciproche competenze, valuteranno unitamente al proprio responsabile per la protezione dei dati se ricorrono i requisiti per effettuare la notifica all'Autorità di Controllo nelle tempistiche sopra riportate e per informare gli interessati coinvolti. L'onere degli obblighi di comunicazione è in capo al Titolare che ha subito e/o determinato con il suo comportamento la violazione dei dati.

1.14

Le Parti si danno atto che tutte le comunicazioni effettuate in esecuzione della presente Convenzione saranno rivolte:

- al Comune di Vimodrone, anche in funzione di C.U.C., presso l'ufficio CUC tramite l'Ufficio Protocollo di Vimodrone oppure via PEC all'indirizzo: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it;
- al Comune di Cassina de' Pecchi tramite l'Ufficio Protocollo di Cassina dè Pecchi oppure via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it
- al Comune di Rodano tramite l'Ufficio Protocollo di Rodano oppure via PEC all'indirizzo: comune.rodano@pec.regione.lombardia.it
- al Comune di Pioltello tramite l'Ufficio Protocollo di Pioltello oppure via PEC all'indirizzo: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
- al Comune di Cambiago tramite l'Ufficio Protocollo di Cambiago oppure via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunecambiago.com

Per quanto riguarda invece la comunicazione dei dati degli Interessati, essi saranno scambiati tra Titolari attraverso PEC e/o piattaforma GDPR Compliance. Nel caso di trattamento di eventuali dati giudiziali, lo scambio di comunicazioni avverrà con misure di sicurezza quali la crittografia dei files, con le modalità stabilite dal Comune di Vimodrone ove ha sede l'ufficio unico operante come CUC, che verranno condivise tra gli enti convenzionati.

In ogni caso, ciascun Titolare informerà l'altro in merito a qualsiasi cambiamento relativo ai punti di contatto.

TABELLA TIPOLOGIE DI TRATTAMENTI PER TITOLARE

TITOLARE	Attività svolte correlate all'acquisizione di lavori beni e servizi:	Trattamenti effettuati	Dati trattati
C.U.C.	supporto nella fase progettuale della gara;	Dati progettisti acquisiti dal Comune associato e inseriti negli atti approvati dalla CUC: raccolta; consultazione; uso; conservazione;	Dati comuni
C.U.C.	Redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate o di valutazione ex articolo 36 comma 2 lettea b) del D.lgs. n. 50/2016 nonché attivazione di procedure in ottemperanza agli obblighi di motivazione dei provvedimento amministrativo sanciti dalla legge n. 241/90 e al fine di rispettare i principi di cui al'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 per motivare la	Verifica dei dati autocertificati dai concorrenti con gli Enti preposti e relative piattaforme digitali per la verifica dei requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016: raccolta; consultazione; uso; conservazione;	Dati comuni Dati giudiziari

	scelta dell'affidatario nelle procedure di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e all'articolo 1 comma 2 lettera a) del dl 76/2020 convertito con modificazione nella legge 120/2020 alla luce degli aggiornamenti operati con la legge 108/2021 sulla base degli elementi specifici indicati dai Comuni associati nella determinazione a contrarre e negli atti progettuali		
C.U.C.	Realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara e/o di valutazione ex articolo 36 comma 2 lettea b) del D.lgs. n. 50/2016 in tutte le sue fasi, sino alla sub fase della proposta di aggiudicazione e/o affidamento	Verifica dei dati autocertificati dai concorrenti con gli Enti preposti e relative piattaforme digitali per la verifica dei requisiti art. 80 del D.Lgs. 50/2016: raccolta; consultazione; uso; conservazione;	Dati comuni Dati giudiziari
	Nomina commissione giudicatrice di gara laddove è prevista l'offerta	Pubblicazione dei CV dei commissari sul sito della stazione appaltante CUC	Dati comuni

	economicamente	sez. trasparenza:	
	più vantaggiosa	·	
	,	raccolta;	
		consultazione;	
		uso;	
		conservazione;	
Comune associato	Avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione dell'impegno di spesa, in cui tra le altre indicazioni devono risultare le motivazioni che determinazione la possibilità di attivare la procedura negoziata nel rispetto della normativa vigente;	concorrenti alla procedura di gara: raccolta; consultazione; uso;	Dati comuni
Comune associato	Procedimento di valutazione di congruità dell'offerta anomala, da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice;	raccolta; consultazione; uso; conservazione;	Dati comuni

	Valutazione da parte		
Comune associato	del RUP dei dati	raccolta;	Dati comuni
	contenuti nelle dichiarazioni sostitutive dei	consultazione;	Dati giudiziari
	concorrenti	uso;	
		conservazione;	